

181.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	4087	Missioni vevoli nella seduta del 17 maggio 1993	4083
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4085	Nomina ministeriale (Comunicazione)	4087
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni (Annunzio)	4085	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) .	4083
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	4084	Proposte di legge:	
Interpellanze ed Interrogazione	4075	(Annunzio)	4083
Interpellanza e Interrogazioni (Annunzio)	4087	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4083
		Risposte scritte ad Interrogazioni (Annunzio)	4087
		ERRATA CORRIGE	4087

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONE

INTERPELLANZE:

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione per sapere - premesso che:

con apposita circolare n. 361 del 21 dicembre 1992 (non ancora pervenuta alle scuole) il Ministero della pubblica istruzione (ufficio Studi, bilancio e programmazione) detta disposizioni in merito alla predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 1993 degli istituti dotati di personalità giuridica;

tali disposizioni contengono alcune importanti innovazioni rispetto agli anni precedenti, in particolare:

a) invitano i consigli di istituto ad aumentare i contributi delle famiglie per la copertura delle spese per il finanziamento delle strutture tecnologiche e dei supporti didattici (punto 3, comma 3);

b) vietano tassativamente il reimpiego dei risparmi sui capitoli di spesa corrente per il finanziamento degli investimenti in conto capitale;

c) dispongono che tutti i residui attivi, accertati al 31 dicembre 1992, e relativi anche a finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico vengano radiati;

d) propongono un notevole aumento del numero dei sottocapitoli di bilancio (spese di funzionamento);

questa impostazione, dettata da una logica puramente ragionieristica, oltre ad

irrigidire il bilancio degli istituti con minute disposizioni di dubbia efficacia nella valutazione del rapporto costi-benefici, tende sia a ridurre drasticamente l'autonomia delle decisioni dei consigli di istituto (eccessiva analiticità delle voci) sia a limitare drasticamente le già magre risorse di investimento a disposizione delle scuole. Tale impostazione inoltre non affronta i veri problemi della qualità della spesa e non incentiva, in mancanza di efficaci e moderni metodi di controllo di gestione, un uso efficiente delle risorse, soprattutto per quanto riguarda le spese per il personale che ormai assorbono quasi il 98 per cento delle disponibilità finanziarie;

a questo si aggiungano gli abitudinari ritardi con cui l'amministrazione assegna i fondi alle scuole, i quali creano una costante incertezza dei flussi di finanziamento e rendono incerta e improbabile l'impostazione di una seria programmazione delle attività didattiche -:

1) quali sono i motivi che hanno indotto l'amministrazione a ridurre la capacità di autofinanziamento in conto capitale degli istituti con personalità giuridica, compromettendo l'innovazione della tecnologia didattica in settori strategici per la formazione della forza lavoro ed anche per il rinnovamento delle metodologie didattiche negli insegnamenti fondamentali;

2) a quanto ammonta complessivamente il finanziamento in conto capitale per l'esercizio finanziario 1993 e con

quali criteri esso verrà distribuito ed assegnato alle singole unità scolastiche;

3) per quali motivi, infine, non si è tenuto conto, nella predisposizione della circolare citata, delle indicazioni fornite dall'indagine ISAP, svolta per la commissione per la spesa pubblica del Ministero del tesoro, dove si consigliava la modificazione delle modalità di redazione dei bilanci ai fini del monitoraggio della spesa e per un più efficace controllo di gestione.

(2-00480) « Sbarbati Carletti, Ravaglia, Ratto ».

(19 gennaio 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere — premesso che:

con decreto ministeriale 23 marzo 1990 — tabella A — decreto ministeriale n. 320 del 25 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 88 dell'8 novembre 1991) sono stati determinati il calendario di svolgimento della prova e la sede d'esame del concorso ordinario a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento della stenografia (classe di concorso AO89 LXXXIX), la cui prova scritta è stata prevista per il 20 marzo 1992;

con decreto ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale del 6 marzo 1992) è stata sospesa la prova scritta del concorso di cui sopra;

è in corso di registrazione, presso la Corte dei conti, il decreto ministeriale 23 novembre 1992 che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 23 febbraio 1993, mediante il quale — si teme — si intende revocare il concorso in parola;

il direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del

Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dell'Unione professionale stenografica italiana, con nota protocollo n. 1156/Div. VII del 6 agosto 1992, ha ribadito che nelle strutture attuali della scuola italiana la « trattazione dei testi » è affidata anche ai docenti della classe di concorso AO89 LXXXIX Stenografia —:

se il ministro interrogato intenda procedere alla revisione del programma e delle prove d'esame della classe di concorso AO89 LXXXIX Stenografia;

nella ipotesi di una revisione di detto programma e delle relative prove del concorso a cattedre, quali iniziative intenda assumere affinché sia inserita nella metodologia di insegnamento la tecnologia informatica degli stenoterminali, capaci di elaborare parole, testi e dati in tempo reale, così come recita la nota dello stesso ministero competente (n. 007580 del 13 novembre 1986);

ed in ultimo, quali provvedimenti intenda adottare perché si svolga, nel più breve tempo possibile, il concorso a cattedre di stenografia anche mediante la strumentazione informatica degli stenoterminali e alla luce della proposta di legge n. 1605/1992 tendente alla istituzione dei corsi di laurea con indirizzo in stenografia.

(2-00504) « Servello, Maceratini ».

(25 gennaio 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione per sapere — premesso che:

il Provveditorato agli studi di Pescara ha presentato una proposta in cui si prevede la soppressione di numerose scuole medie inferiori della provincia di Pescara;

questa proposta, se attuata, penalizzerebbe gravemente i paesi e le zone interne o particolarmente disagiate della provincia;

la proposta prevede la soppressione di due sedi centrali (Collecervino e San Valentino) che già oggi hanno un vasto bacino di utenze che comprende paesi notevolmente penalizzati (es. Caramanico, Roccamorica, Sant'Eufemia, Salle ecc.) per i quali verrebbero ad aggravarsi difficoltà e disagi;

nel presentare il suo programma, il provveditore non ha ritenuto opportuno sentire le amministrazioni, le popolazioni, le organizzazioni sociali interessate;

ai bambini e alle famiglie costretti a spostamenti da un paese all'altro, deriverebbero così gravi disagi per poter esercitare il diritto-dovere di frequentare la scuola dell'obbligo;

già i sindaci, le amministrazioni locali e le popolazioni interessate hanno espresso la loro opposizione al progetto;

parere assolutamente negativo è stato espresso anche dalle organizzazioni sindacali —;

se non ritenga di dover tempestivamente intervenire nei confronti del Provveditorato agli studi di Pescara e del prefetto di Pescara per chiedere che il programma presentato dal Provveditorato agli studi di Pescara venga revocato.

(2-00525)

« Lucio Magri, Mita, Crucianelli ».

(2 febbraio 1993).

INTERROGAZIONE:

SBARBATI CARLETTI. — *Al ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

la nuova circolare prescrive che i provveditori non abbiano solo poteri di vigilanza « preventiva » sulle delibere dei consigli di istituto relative alle visite e ai viaggi di istruzione, ma che esercitino tale potere anche « con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali » (CM 291, 14 ottobre 1992 punto 6.2);

tale prescrizione ad avviso dell'interrogante opera una grave lesione delle prerogative « tecniche » dei docenti e dei capi di istituto, i quali dovrebbero sottoporsi a sindacato di merito da parte di personale amministrativo che non ha alcuna competenza su questioni di carattere didattico-pedagogico e impedisce di fatto lo sviluppo dell'autonomia e della responsabilità delle autorità scolastiche;

tali controlli (spesso puramente cartacei) non hanno alcuna efficacia né sul piano fiscale né su quello della qualità delle iniziative, ma contribuiscono a scoraggiare le migliori intenzioni —;

se non ritenga questa vigilanza « preventiva », con poteri anche rispetto agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali, una interferenza degli organi amministrativi nelle competenze tecniche dei docenti e dei dirigenti della scuola e come intenda risolvere tale problema che rischia di generare un forte contenzioso.

(16 dicembre 1992).

(3-00550)

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 maggio 1993.**

Giorgio Carta, Comino, d'Aquino, Formentini, Gottardo, Mastranzo, Metri, Palermo, Polli, Spini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 maggio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PECORARO SCANIO ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di richiesta di autorizzazione a procedere e soppressione dell'informazione di garanzia » (2666);

PERABONI ed altri: « Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione e istituzione del "Comitato nazionale per la semplicità" » (2667);

SCALIA e APUZZO: « Norme per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo nelle zone urbane e nel loro territorio » (2668);

BRAMBILLA ed altri: « Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive » (2669).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 14 maggio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente pro-

posta di legge costituzionale dai deputati:

LABRIOLA ed altri: « Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione » (2665).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SEGNI ed altri: « Norme per l'elezione della Camera dei deputati attraverso un sistema uninominale maggioritario con parziale correttivo proporzionale » (*Urgenza*) (2608);

alla VI Commissione (Finanze):

ARMELLIN: « Istituzione del ruolo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica stradale » (2122) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione*);

BOLOGNESI ed altri: « Trasferimento di beni dal demanio marittimo dello Stato a quello dei comuni sedi di strutture portuali » (2492) (*Parere della I, della IV, della V e della IX Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

VENDOLA ed altri: « Autonomia del sistema universitario degli enti di ri-

cerca » (2445) (*Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

FOSCHI ed altri: « Istituzione dei fondi di solidarietà e di investimento dei risparmi dei lavoratori » (206) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Norme in favore dei lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 » (2342) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

MATTEJA ed altri: « Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa dell'occupazione » (2350) (*Parere della I, della V, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

PASETTO: « Nuove norme per una politica della popolazione » (2548) (*Parere della I, della V, della VI, della VII e della XII Commissione*).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato ALTISIMO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 317 e 317-bis dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 345);

nei confronti del deputato DE LORENZO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 317 e 317-bis dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 346);

nei confronti del deputato CIRINO POMICINO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 317 e 317-bis dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 347);

nei confronti del deputato Giuseppe GALASSO per concorso — ai sensi dell'ar-

ticolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio); per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 648 dello stesso codice (ricettazione) (doc. IV, n. 348);

nei confronti del deputato CRESCO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 648 dello stesso codice (ricettazione); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 349);

nei confronti del deputato Antonio TESTA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) (doc. IV, n. 350);

nei confronti del deputato CRAXI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, commi primo e secondo, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata, e violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, commi primo e secondo, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata, e violazione delle norme in ma-

teria di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato) (doc. IV, n. 352);

nei confronti del deputato DE LUCA per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale, aggravato); per il reato di cui all'articolo 337 del codice penale (resistenza ad un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 353);

nei confronti del deputato GUIDI per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano); per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano); per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano) (doc. IV, n. 354);

nei confronti del deputato FERRAUTO per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 355);

nei confronti del deputato TUFFI per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 1176, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 356);

nei confronti del deputato IMPEGNO per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale, (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata) (doc. IV, n. 357).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni:

nei confronti del deputato ANGE-LINI per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio); per i reati di cui agli articoli 476 e 479 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 351).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 13 maggio 1993, copia della sentenza n. 231 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 310), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 129, commi 1 e 3, della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) »;

con lettera in data 13 maggio 1993, copia della sentenza n. 232 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 311), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Molise, riapprovata il 24 marzo 1992, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 27

della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990: ordinamento organizzativo dell'Ente risorse idriche del Molise, stato giuridico e trattamento economico del personale" »;

con lettera in data 13 maggio 1993, copia della sentenza n. 233 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 312), con la quale ha dichiarato:

« costituzionalmente illegittimo l'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 234 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 313), con la quale ha dichiarato:

« la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 235 del maggio 1993 (doc. VII, n. 314), con la quale ha dichiarato:

« la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in riferimento all'articolo 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 236 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 315), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 16 dicembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed

equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia - con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 237 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 316), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione, dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con le ordinanze in epigrafe »;

n. 238 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 317), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 239 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 318), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni sollevate, relative alla legittimità costituzionale dell'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione sollevate dall'ordinanza in epigrafe »;

n. 240 del 3 maggio 1993 (doc. VII, n. 319), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme

sui licenziamenti individuali), in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti in materia:

alla II Commissione (doc. VII, n. 316);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 312, 317 e 318);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 310);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 311, 313 e 319);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 315);

alla II e alla VII Commissione (doc. VII, n. 314);

nonchè, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

Il 14 maggio 1993 sono pervenuti i seguenti documenti:

dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna:

Mozione in ordine alla situazione e alle esigenze determinatesi per l'agricoltura italiana.

dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia:

Mozione concernente l'esenzione degli IACP dal pagamento dell'ICI.

Tali documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del tesoro, a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Nicola Dellisanti in sostituzione di un membro del comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia connesso alle operazioni armatoriali.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze).

Annunzio di una interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A dei resoconti della seduta del 7 maggio 1993, pagina 4001, prima colonna, penultima riga, dopo le parole « articolo 21 » devono intendersi aggiunte le seguenti: « , comma terzo ».

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*